



DETERMINA 567 DEL 24/03/2026

OGGETTO: AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1 LETT. B) D.LGS. 36/2023, DELLA FORNITURA DI "MASCHERINE FOTOTERAPICHE PER NEONATI" DA DESTINARE ALLA S.C. DI PEDIATRIA DELL'OSPEDALE DI LEGNANO E DELL'OSPEDALE DI MAGENTA DELLA ASST OVEST MILANESE, ALL'OPERATORE ECONOMICO NOVAMEDISAN ITALIA S.R.L.

**IL DIRETTORE
SC GESTIONE ACQUISTI**

accertata la propria competenza, attesta la legittimità e la regolarità tecnico amministrativa del presente provvedimento.

Il Direttore
SC GESTIONE ACQUISTI
Ugo Omar Bellavia

IL DIRETTORE SC BILANCIO, PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E CONTABILITÀ

ha verificato la corretta imputazione ai conti di bilancio di seguito indicati:

Costi:

€ 1.330,00 al conto n. 701.160.061_D.M. "CND T - Dispositivi di prot. e ausili per incontinenza - acquisti e appalti del bilancio SAN esercizio 2026

€ 1.774,00 al conto n. 701.160.061_D.M. "CND T - Dispositivi di prot. e ausili per incontinenza - acquisti e appalti del bilancio SAN esercizio 2027

€ 1.774,00 al conto n. 701.160.061_D.M. "CND T - Dispositivi di prot. e ausili per incontinenza - acquisti e appalti del bilancio SAN esercizio 2028

€ 441,20 al conto n. 701.160.061_D.M. "CND T - Dispositivi di prot. e ausili per incontinenza - acquisti e appalti del bilancio SAN esercizio 2029

Il Direttore
SC BILANCIO, PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E CONTABILITÀ
Dott.ssa Beatrice Dolfi

IL DIRETTORE
SC GESTIONE ACQUISTI

PREMESSO che:

- l'art. 4, Il comma, del D.L.vo 30 marzo 2001 n° 165 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" attribuisce – tra l'altro – ai Dirigenti il potere di adottare atti e provvedimenti amministrativi, compresi tutti gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno;
- il presente provvedimento viene adottato in base al vigente "Regolamento per l'adozione degli atti amministrativi dell'ASST Ovest Milanese" nel rispetto dei criteri per l'individuazione delle funzioni gestionali dei dirigenti in esso contenute;

RICHIAMATI:

- il D.Lgs. 30 dicembre 1992 n. 502 e s.m.i., recante norme per il riordino della disciplina in materia sanitaria;
- la Legge Regionale n. 33 del 30/12/2009 avente ad oggetto: "Testo delle leggi regionali in materia di Sanità" e s.m.i.;
- la DGR n. X/4476 del 10/12/2015 avente ad oggetto: "Attuazione L.R. 23/2015 - costituzione dell'Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Ovest Milanese";
- la Deliberazione del Direttore Generale n. 347 dell'08/08/2022 ad oggetto "Presenza d'atto della D.G.R. n. XI/6796 del 02/08/2022 "Approvazione del Piano di Organizzazione Aziendale Strategico (POAS) 2022-2024 dell'Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Ovest Milanese, ai sensi e per gli effetti dell'Art. 17, C.4 della Legge Regionale n. 33 del 30/12/2009 e s.m.i., come modificata con Legge Regionale n. 22 del 14/12/2021";
- la D.G.R. n. XII/5589 del 30/12/2025 avente ad oggetto: "Determinazioni in ordine agli indirizzi di programmazione del SSR per l'anno 2026 ed in ordine agli obiettivi delle Agenzie di Tutela della Salute (A.T.S.), delle Aziende Socio Sanitarie Territoriali (A.S.S.T.) e dell'Agenzia Regionale Emergenza Urgenza (A.R.E.U.) anno 2026 – (di concerto con il Vicepresidente Alparone e l'Assessore Lucchini)";
- la Deliberazione del Direttore Generale n. 185 del 15/06/2017, avente ad oggetto "Regolamento per l'adozione degli atti amministrativi dell'ASST Ovest Milanese", così come integrata con Deliberazione del Direttore Generale n. 15 del 23/01/2023;

VISTI:

- la L.R. 28 dicembre 2007, n. 33, con cui la Regione Lombardia ha costituito, in attuazione del comma 455 dell'art. 1 della L. n. 296/2007, la Centrale Regionale Acquisti che opera quale centrale di committenza di cui all'art. 37 del Decreto Legislativo n. 18 aprile 2016, n. 50, e provvede, tra l'altro, sulla base della programmazione regionale degli acquisti e con riferimento alle esigenze degli enti di cui all'art.1 della L.R. n.30/2006, a stipulare Convenzioni di cui all'art. 26 della Legge 23.12.1999, n. 488, con le quali le imprese aggiudicatrici si obbligano ad accettare, sino alla concorrenza della quantità massima stabilita in ciascuna Convenzione ai prezzi e alle condizioni ivi previsti, Ordinatori di Fornitura (OdF) emessi dai soggetti delle amministrazioni ed enti regionali, degli enti locali, degli

enti del Servizio sanitario nazionale e delle altre pubbliche amministrazioni aventi sede nel medesimo territorio;

- la Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (c.d. Legge di Stabilità 2016) con la quale viene rafforzato l'obbligo per gli Enti del Servizio Sanitario Nazionale di "approvvigionarsi, relativamente alle categorie merceologiche del settore sanitario - come individuate dal D.P.C.M. di cui all' art. 9, comma 3, del Decreto Legge n. 66/2014, convertito con modificazioni dalla legge n. 89/2014 - avvalendosi esclusivamente delle centrali regionali di riferimento, ovvero della Consip S.p.A.";
- i D.P.C.M. 24 dicembre 2015 e 11 luglio 2018 che hanno individuato le categorie merceologiche, e relative soglie, per le quali sussiste l'obbligo richiamato al precedente capoverso;

VISTE le note agli atti, con le quali il Direttore della S.C. di Pediatria dell'Ospedale di Legnano in accordo con il Direttore della S.C. di Pediatria dell'Ospedale di Magenta della ASST Ovest Milanese ha comunicato la necessità di provvedere all'approvvigionamento di "Mascherine Fototerapiche per neonati" occorrenti alla Neonatologia dell'Ospedale di Legnano e alla Neonatologia dell'Ospedale di Magenta della ASST Ovest Milanese;

PRESO ATTO che il presidio medico chirurgico è indicato per i pazienti pediatrici (neonati, lattanti e bambini) che devono avere gli occhi chiusi e coperti e sottoposti a fototerapia;

CONSIDERATO che il consumo annuo dei Dispositivi Medici sopra descritti è pari a circa 350 unità totali per le neonatologie dell'Ospedale di Legnano e dell'Ospedale di Magenta e che è necessario assicurare la fornitura degli stessi;

PRESO ATTO che la S.C. Gestione Contratti H/T, al fine di garantire l'approvvigionamento delle "Mascherine Fototerapiche per neonati" occorrenti alla Neonatologia dell'Ospedale di Legnano e alla Neonatologia dell'Ospedale di Magenta, comunica i fabbisogni per un periodo di 36 mesi come di seguito specificato:

DESCRIZIONE ARTICOLO RICHIESTO	FABBISOGNO PER 36 MESI	IMPORTO UNITARIO A BASE DI NEGOZIAZIONE I.V.A. ESCLUSA
MASCHERINA FOTOTERAPICA NEONATI Mod. Regular (misura da 33 a 38 cm)	1.000 pz salvo mutate esigenze aziendali – Le misure sono a richiesta	€ 6,48
MASCHERINA FOTOTERAPICA NEONATI Mod. Medio (misura da 26 a 32 cm)		
MASCHERINA FOTOTERAPICA NEOANTI Mod. Micro (misura da 20 a 25 cm)		

DATO ATTO che:

- i prodotti in questione non rientrano tra le categorie merceologiche contemplate dai sopraccitati DPCM 24/12/2015 e 11/07/2018;
- ai sensi dell'art. 26, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 – così come sostituito dall'art. 1, comma 4, lett. c), del Decreto Legge 12 luglio 2004, n. 168 convertito in Legge 30 Luglio 2004, n. 191, alla data di formazione del presente atto non risultano attive convenzioni Aria S.p.A o Consip S.p.A. utili a garantire l'approvvigionamento dei prodotti oggetto del presente provvedimento;

DATO ATTO che la S.C. Gestione Acquisti, ha pubblicato in data 21/08/2025, attraverso la Piattaforma Regionale Sintel, un “Avviso esplorativo” **ID n. 206440460**, aperto a tutti gli operatori economici e invitando le seguenti società ritenute idonee al fine di individuare il maggior numero di operatori economici interessati ad essere consultati ed invitati ad una eventuale procedura di gara per la fornitura di “Mascherine Fototerapiche per neonati”:

- Sabai s.r.l.
- Benefis s.r.l.
- Molnlycke Health Care
- Medline International Italy s.r.l.
- Artrò s.r.l.
- Clini-Lab s.r.l.
- Paramos s.r.l.
- Mildas s.r.l.
- F.A.S.E. s.r.l.
- Coremec s.r.l.
- Aiesi Hospital Service
- Crespi Enterprise s.n.c.
- IN.CAS. s.r.l.
- Biomatrix s.r.l.
- Novamedisan Italia s.r.l.

CONSIDERATO che, entro il termine indicato in detto avviso del 10/09/2025, hanno proposto la propria candidatura i seguenti operatori economici:

- NOVAMEDISAN Italia s.r.l.
- Biomatrix s.r.l.
- IN.CAS. s.r.l.
- Crespi Enterprise s.n.c.
- AIESI Hospital Service
- SABAI s.r.l.
- Coremec s.r.l.
- F.A.S.E. s.r.l.

PRESO ATTO che in data 11/09/2025, è stata inviata la documentazione tecnica delle “Mascherine Fototerapiche per neonati” dei fornitori sopra elencati alla S.C. di Pediatria dell’Ospedale di Legnano e alla S.C. di Pediatria dell’Ospedale di Magenta con richiesta successiva di campionatura dei Dispositivi Medici in oggetto, per prova;

PRESO ATTO che in data 14/11/2025, attraverso la Piattaforma Regionale Sintel, è stata richiesta, agli Operatori Economici: AIESI Hospital Service, Biomatrix s.r.l., Coremec s.r.l., Crespi Enterprise s.n.c., F.A.S.E. s.r.l., IN.CAS s.r.l., Novamedisan Italia s.r.l. e SABAI s.r.l. la campionatura dei Dispositivi Medici in oggetto;

DATO ATTO che in data 21/01/2026 (agli atti), dopo attenta valutazione della documentazione tecnica e della campionatura, la S.C. di Pediatria dell’Ospedale Legnano e la S.C. di Pediatria dell’Ospedale di Magenta, comunicano quanto segue:

FORNITORE		
BIOMATRIX s.r.l.	MATERIALE MOBIDO, FORMA NON EROGOMICA DIFFICILMENTE ADATTABILE ALLA FORMA DEL VISO DEL NEONATO SOPRATTUTTO ZONA OCCHI	NON IDONEO
NOVAMEDISAN Italia s.r.l.	MATERIALE MORBIDO, FORMA ERGONOMICA, STABILE E CONFORTEVOLE PER I NEONATI	IDONEO
F.A.S.E. s.r.l.	MATERIALE MOBIDO, FORMA NON EROGOMICA DIFFICILMENTE ADATTABILE ALLA FORMA DEL VISO DEL NEONATO SOPRATTUTTO ZONA OCCHI	NON IDONEO
COREMEC s.r.l.	MATERIALE MOBIDO, FORMA NON EROGOMICA DIFFICILMENTE ADATTABILE ALLA FORMA DEL VISO DEL NEONATO SOPRATTUTTO ZONA OCCHI	NON IDONEO
AIESI HOSPITAL SERVICE	MATERIALE MOBIDO, FORMA NON EROGOMICA DIFFICILMENTE ADATTABILE ALLA FORMA DEL VISO DEL NEONATO SOPRATTUTTO ZONA OCCHI	NON IDONEO
CRESPI ENTERPRISE s.n.c.	NO CAMPIONATURA-DA SCHEDE TECNICHE NON ADEGUATO	NON IDONEO
IN.CAS s.r.l.	MATERIALE MORBIDO, FORMA ERGONOMICA, STABILE E CONFORTEVOLE PER I NEONATI	IDONEO
SABAI s.r.l.	MATERIALE MORBIDO, FORMA ERGONOMICA, STABILE E CONFORTEVOLE PER I NEONATI	IDONEO

RICHIAMATO l’art. 50, comma 1, lett. b), del D.Lgs n. 36/2023, che prevede espressamente la possibilità per le stazioni appaltanti di procedere all’ *“affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l’attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici”*;

PRESO ATTO che la S.C. Gestione Acquisti, con richiesta di offerta del 26/01/2026, ha avviato sulla Piattaforma Regionale Sintel la procedura **ID n. 206440460** invitando a presentare offerta economica i seguenti operatori economici, quali società ritenute idonee per i Dispositivi Medici in oggetto:

- SABAI s.r.l.
- IN.CAS. s.r.l.
- NOVAMEDISAN ITALIA s.r.l.

PRESO ATTO che entro il termine stabilito del 04/02/2026 alle ore 12:00 hanno presentato offerta (agli atti) le seguenti società:

- SABAI s.r.l.
- IN.CAS. s.r.l.
- NOVAMEDISAN ITALIA s.r.l.

VISTE le offerte pervenute, agli atti e qui di seguito riepilogate:

SOCIETA'	Fabbisogno 36 mesi	Costo cad. (I.V.A. 22% esclusa)	Importo complessivo offerto (I.V.A. 22% esclusa)	Importo complessivo offerto (I.V.A. 22% inclusa)
SABAI s.r.l.	1.000 pz	€ 6,48	€ 6.480,00	€ 7.905,60
IN.CAS. s.r.l.	1.000 pz	€ 6,30	€ 6.300,00	€ 7.686,00
NOVAMEDISAN ITALIA s.r.l.	1.000 pz	€ 4,36	€ 4.360,00	€ 5.319,20

VERIFICATA la regolarità della documentazione amministrativa presentata;

DATO ATTO che la spesa storica riferita all'anno 2025 per la fornitura in oggetto è pari ad € 2.592,00 (I.V.A. 22% esclusa) e che pertanto l'adozione del presente provvedimento comporterà un decremento del -43,93%, pari a € -1.138,67 (I.V.A. 22% esclusa), dovuto alla diminuzione del costo del Dispositivo Medico;

DATO ATTO che la Struttura competente ha effettuato le opportune verifiche mediante consultazione degli strumenti regionali di analisi dei consumi e dei prezzi di acquisto dei dispositivi medici, al fine di valutare la congruità delle condizioni economiche e favorire il perseguimento degli obiettivi di contenimento della spesa per l'esercizio 2026 e che il prezzo unitario dei dispositivi medici oggetto del presente provvedimento risulta allineato ai prezzi di acquisto rilevati a livello regionale;

RITENUTO di affidare, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) D. Lgs. 36/2023, alla società Novamedisan Italia s.r.l., con sede in Via dei Lapidari, 3 – 40129 Bologna (BO) – C.F./P.I. 02501461202 -, offerta più vantaggiosa, il contratto avente ad oggetto la fornitura di n. 1.000 "Mascherine Fototerapiche per neonati" da destinare alla S.C. di Pediatria dell'Ospedale di Legnano e dell'Ospedale di Magenta della ASST Ovest Milanese, per un importo complessivo di € 4.360,00 (I.V.A. 22% esclusa), pari ad € 5.319,20 (I.V.A. 22% inclusa), per 36 mesi come di seguito riportato:

SOCIETA' NOVAMEDISAN ITALIA s.r.l.	Cod. Fornitore	Quantità	Importo unitario offerto (I.V.A. 22% esclusa)	Importo complessivo offerto (I.V.A. 22% esclusa)	Importo complessivo offerto (I.V.A. 22% inclusa)
MASCHERINA FOTOTERAPICA per neonati mod. REGULAR (misura da 33 a 38 cm)	R300P01	1.000 pz salvo mutate esigenze aziendali-Le misure sono a richiesta	€ 4,36	€ 4.360,00	€ 5.319,20
MASCHERINA FOTOTERAPICA per neonati mod. PREEMIE (misura da 26 a 32 cm)	R300P02		€ 4,36		
MASCHERINA FOTOTERAPICA per neonati mod. MICRO (misura da 20 a 25 cm)	R300P03		€ 4,36		
TOTALE				€ 4.360,00	€ 5.319,20

DATO ATTO che, qualora durante il periodo di vigenza contrattuale, questa ASST dovesse aderire a convenzioni Aria S.p.A. e/o Consip S.p.A. per prestazioni assimilabili a quelle oggetto del presente

provvedimento avrà diritto di risolvere il contratto, senza il riconoscimento di alcun indennizzo in favore del contraente;

PRESO ATTO della Deliberazione del Direttore Generale n. 636 del 28/11/2024 ad oggetto "Approvazione del regolamento recante norme e criteri per la ripartizione degli incentivi per le funzioni tecniche di cui all'art. 113 del Decreto Legislativo 18/04/2016 n. 50 e all'art. 45 del Decreto Legislativo 31/03/2023, n. 36";

DATO ATTO che ai sensi del regolamento approvato con Deliberazione del Direttore Generale n. 636 del 28/11/2024 si quantifica in € 21,80 l'incentivo previsto per le specifiche funzioni tecniche, la cui ripartizione è descritta nella tabella formalizzata agli atti della S.C. Gestione Acquisti;

DATO ATTO che il Responsabile Unico del Progetto per le fasi di programmazione, progettazione, affidamento e per l'esecuzione è il dott. Ugo Bellavia, Direttore S.C. Gestione Acquisti;

RITENUTO di nominare Direttore dell'Esecuzione del Contratto la Sig.ra Viviana Barni, Coadiutore Amministrativo esperto, S.S. Gestione Contratti H/T della ASST Ovest Milanese, ai sensi della normativa vigente, del coordinamento, direzione e controllo tecnico contabile dell'esecuzione del contratto con il compito di verificare che le forniture e le prestazioni contrattuali siano eseguite in conformità dei documenti contrattuali;

ACQUISITO il parere del Responsabile della SC Bilancio Programmazione Finanziaria e Contabilità inerente alla corretta imputazione del costo al conto di bilancio indicato;

DETERMINA

Per i motivi in premessa indicati e che si intendono qui integralmente richiamati:

1. di affidare, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) D. Lgs. 36/2023, il contratto avente ad oggetto la fornitura di n. 1.000 "Mascherine Fototerapiche per neonati" da destinare alla S.C. di Pediatria dell'Ospedale di Legnano e dell'Ospedale di Magenta della ASST Ovest Milanese, all'operatore economico Novamedisan Italia s.r.l., con sede in Via dei Lapidari, 3 – 40129 Bologna (BO) – C.F./P.I. 02501461202 -, per un importo complessivo di € 4.360,00 (I.V.A. 22% esclusa), oltre € 959,20 per I.V.A. al 22% pari ad € 5.319,20 (I.V.A. 22% inclusa), per il periodo a decorrere dal 01/04/2026 fino al 31/03/2029, come di seguito riportato:

SOCIETA' NOVAMEDISAN ITALIA s.r.l.	Cod. Fornitore	Quantità	Importo unitario offerto (I.V.A. 22% esclusa)	Importo complessivo offerto (I.V.A. 22% esclusa)	Importo complessivo offerto (I.V.A. 22% inclusa)
MASCHERINA FOTOTERAPICA per neonati mod. REGULAR (misura da 33 a 38 cm)	R300P01	1.000 pz salvo mutate esigenze aziendali-Le misure sono a richiesta	€ 4,36	€ 4.360,00	€ 5.319,20
MASCHERINA FOTOTERAPICA per neonati mod. PREEMIE (misura da 26 a 32 cm)	R300P02		€ 4,36		
MASCHERINA FOTOTERAPICA per neonati mod. MICRO (misura da 20 a 25 cm)	R300P03		€ 4,36		

TOTALE	€ 4.360,00	€ 5.319,20
---------------	-------------------	-------------------

2. di dare atto che il valore globale complessivo massimo dell'appalto, calcolato ai sensi dell'art. 14 comma 4 del D.Lgs. 36/2023, è pari ad € € 7.412,00 (I.V.A. esclusa), così quantificato:

Importo periodo contrattuale di mesi 36	€ 4.360,00
Importo per l'opzione di proroga 6 mesi	€ 2.180,00
Importo massimo del quinto d'obbligo, in caso di variazioni in aumento	€ 872,00
Valore globale stimato	€ 7.412,00

3. di dare atto che si contabilizzerà il solo importo relativo al valore della fornitura pari ad € 4.360,00 (I.V.A. 22% esclusa) per il periodo contrattuale di mesi 36, come riportato al punto precedente, e che l'onere complessivo di tutte le opzioni previste sarà oggetto di previsione nel corso degli anni seguenti;
4. di dare atto che l'onere pari ad € 5.319,20 (I.V.A. 22% inclusa) derivante dal presente provvedimento sarà imputato come di seguito indicato:
€ 1.330,00 al conto n. 701.160.061_D.M. "CND T - Dispositivi di prot. e ausili per incontinenza acquisti e appalti" del bilancio SAN esercizio 2026;
€ 1.774,00 al conto n. 701.160.061_D.M. "CND T - Dispositivi di prot. e ausili per incontinenza acquisti e appalti" del bilancio SAN esercizio 2027;
€ 1.774,00 al conto n. 701.160.061_D.M. "CND T - Dispositivi di prot. e ausili per incontinenza acquisti e appalti" del bilancio SAN esercizio 2027;
€ 441,20 al conto n. 701.160.061_D.M. "CND T - Dispositivi di prot. e ausili per incontinenza - acquisti e appalti" del bilancio SAN esercizio 2029;
5. di dare atto che ai sensi del regolamento approvato con Deliberazione del Direttore Generale n. 636 del 28/11/2024 si quantifica in € 21,80 l'incentivo previsto per le specifiche funzioni tecniche, la cui ripartizione è descritta nella tabella formalizzata agli atti della S.C. Gestione Acquisti;
6. di dare atto che, ai fini della tracciabilità dei relativi flussi finanziari, alla prestazione oggetto del presente provvedimento è il seguente Codice Identificato di Gara: **BADE186A5F**;
7. di dare atto che il Responsabile Unico del Progetto per le fasi di programmazione, progettazione, affidamento e per l'esecuzione è il dott. Ugo Bellavia, Direttore S.C. Gestione Acquisti;
8. di nominare Direttore dell'Esecuzione del Contratto, la Sig.ra Viviana Barni, Coadiutore Amministrativo esperto, S.S. Gestione Contratti H/T della ASST Ovest Milanese, ai sensi della normativa vigente del coordinamento, direzione e controllo tecnico contabile dell'esecuzione del contratto con il compito di verificare che le forniture e le prestazioni contrattuali siano eseguite in conformità dei documenti contrattuali;

9. di dare atto che l'esecuzione del presente provvedimento è affidata al Responsabile del procedimento, il quale ne comunicherà l'avvenuta approvazione alle Strutture interessate per l'adempimento delle rispettive competenze così come individuate dal P.O.A.S.;
10. dare atto dei seguenti dati riferiti al flusso contratti e da inserire negli appositi campi dell'ordinativo:

FORMA DI NEGOZIAZIONE	AD
CODICE UFFICIO FATTURAZIONE ELETTRONICA	UF8K9W
CAPOFILA	705
CODICE GARA	705-ACQ-2025-0888
AMBITO VALENZA CONTRATTO	4
QUANTITÀ AGGIUDICATA	1.000
SERVIZI ACCESSORI	2

11. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio online aziendale.

IL DIRETTORE
SC GESTIONE ACQUISTI
Ugo Omar Bellavia

SC GESTIONE ACQUISTI
Responsabile del procedimento amministrativo: Ugo Omar Bellavia
Addetto all'istruttoria: Michela Bitetti
Allegati n. 0